CAMERA DEI DEPUTATI N. 2996-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 luglio 1988 (Stampato n. 670)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1988

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2996 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 670), che viene allegata.

ALLEGATO.

In materia di attribuzione del cognome, secondo princìpi di diritto che vanno estendendosi, le norme legislative di vari Stati, tra cui, per citarne alcuni, l'Austria e la Repubblica federale tedesca, consentono al cittadino straniero che contragga matrimonio con una propria cittadina la scelta del cognome tra quello proprio e quello della moglie.

Al verificarsi della seconda delle ipotesi descritte, all'interessato possono derivare nel Paese di origine conseguenze negative non sempre inizialmente prevedibili, per le quali il certificato uniforme plurilingue adottato dalla Commissione internazionale dello stato civile, con la Convenzione stipulata a L'Aja l'8 settembre 1982, costituisce un'idonea soluzione.

Scopo del certificato è facilitare la dimostrazione dell'identità mediante l'attestazione che i vari cognomi in esso menzionati indicano, a seconda delle diverse legislazioni, la medesima persona, senza pregiudicare le disposizioni di legge in materia.

Al rilascio dell'atto provvede, a richiesta dell'interessato che presenti i documenti giustificativi, sia l'autorità competente dello Stato contraente di cui la persona sia cittadino, sia quella dello Stato contraente che, in base alla propria legge, gli abbia attribuito, anche se cittadino di altro Stato, un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale.

I certificati, che gli Stati contraenti riconoscono come facenti fede, fino a prova contraria, dell'esattezza di quanto in essi attestato circa i vari cognomi della persona, sono dispensati dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*